

Risposta n. 10/2026

OGGETTO: Imposta di registro – Applicazione dell'imposta in misura fissa al decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente – Articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* chiede chiarimenti in merito al trattamento, ai fini dell'imposta di registro, del decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito "*CCII*".

La questione trae origine dalla necessità di fornire indicazioni ai Tribunali del distretto in merito all'assoggettamento all'imposta di registro di detti decreti. L'*Istante* riferisce, infatti, di avere riscontrato orientamenti non uniformi: secondo alcuni Tribunali, tali provvedimenti non sarebbero soggetti all'imposta, secondo altri sarebbero,

invece, soggetti all'imposta di registro, ma con orientamenti differenti quanto alla misura applicabile.

Tanto premesso, l'*Istante* chiede se il decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell'articolo 283 CCII, quale *"atto dell'autorità giudiziaria privo di contenuto patrimoniale diretto, che dichiara l'inesigibilità dei debiti e non dispone trasferimenti di beni né reca condanne al pagamento"*:

a) *"rientra negli atti sottoposti a tassa di registro"*;

b) *"in caso di risposta affermativa al quesito sub a), si applica ad essi l'aliquota proporzionale, ovvero la tariffa applicabile è quella a tassa fissa"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'*Istante* ritiene non condivisibile l'indirizzo, indicato come minoritario, secondo cui il decreto di esdebitazione emesso ai sensi dell'articolo 283 CCII non sarebbe soggetto all'imposta di registro. Osserva, invece, che tale provvedimento deve essere sottoposto a registrazione *"a fini di pubblicità e certezza del diritto alla inesigibilità dei crediti"*, in quanto *"sancisce il beneficio della liberazione dai debiti residui del debitore incapiente"*.

Quanto alla misura dell'imposta, l'*Istante* propende per l'applicazione della stessa in misura fissa. A sostegno di detta soluzione, richiama, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine del 23 novembre 2024, nonché la risposta a interpello n. 179 del 2025. Osserva, inoltre, che *"il decreto di esdebitazione, sotto il profilo causale, rest(a) un atto privo di contenuto economico, indicando semmai non già un presupposto impositivo collegato a capacità economiche concretamente"*

rilevabili, bensì l'assenza di capacità economica". Per tale ragione, l'Istante conclude che il provvedimento non potrebbe essere assoggettato a tassazione proporzionale "neppure in sede di riqualificazione causale", sulla base degli effetti economici a esso riconducibili.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La questione ermeneutica prospettata dall'*Istante* riguarda sia l'assoggettamento all'imposta di registro del decreto di «*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» emesso ai sensi dell'articolo 283 CCII, sia, in caso affermativo, l'individuazione della misura dell'imposta applicabile, fissa o proporzionale.

A tale riguardo, l'articolo 37, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito "*TUR*"), stabilisce che «*Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...) sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato*».

La tassazione di tali atti è disciplinata dall'articolo 8, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al *TUR*. Per quanto d'interesse in questa sede, la disposizione assoggetta all'imposta proporzionale dell'1 per cento gli atti «*di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*», ai sensi della lettera c), e all'imposta in misura fissa gli atti «*non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale*», ai sensi della lettera d).

Ai fini dell'individuazione della disposizione applicabile, assume, altresì, rilievo l'articolo 20, comma 1, del TUR, secondo cui *«L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»*.

Occorre, pertanto, individuare il contenuto intrinseco e gli effetti giuridici del decreto di esdebitazione e, in particolare, del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 283 CCII, al fine di stabilire se esso rechi trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale e debba, quindi, essere ricondotto alla lettera c) dell'articolo 8 della Tariffa, Parte prima; oppure se, non essendo idoneo a produrre tali effetti, rientri nella previsione di cui alla successiva lettera d) del medesimo articolo 8.

Il Capo X del Titolo V del CCII, rubricato *«Esdebitazione»*, reca, agli articoli da 278 a 283, la disciplina dell'istituto.

L'articolo 278, comma 1, del CCII stabilisce che *«L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»*. Il successivo comma 6 lascia *«salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso»*. L'inesigibilità opera, pertanto, nei confronti del debitore esdebitato, senza determinare l'estinzione dei diritti vantati dai creditori nei confronti degli altri obbligati.

Nell'ambito dello stesso Capo X, l'articolo 283 del CCII disciplina poi la distinta *«Esdebitazione del sovraindebitato incapiente»*. In particolare, il comma 1 stabilisce che

«il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta».

Ai sensi del successivo comma 7, il giudice, *«assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione».*

Quanto agli effetti del beneficio, il comma 1 stabilisce che *«resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori».*

Il comma 9 prevede, infatti, che l'Organismo di composizione della crisi *«nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori (...)».* La disposizione, al secondo periodo, stabilisce inoltre che, *«Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità».*

Dal coordinamento di tali disposizioni emerge, pertanto, che l'esdebitazione prevista dall'articolo 283 del CCII non determina l'estinzione dei debiti, ma ne comporta l'inesigibilità nei confronti del soggetto esdebitato, ferma restando la possibilità per i creditori di agire, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma, sulle utilità ulteriori eventualmente sopravvenute entro tre anni dall'emissione del decreto.

Ciò premesso, con riferimento al decreto di esdebitazione emesso nell'ambito della procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), la Corte di Cassazione, con la sentenza del 1° giugno 2026, n. 17174, ha affermato che l'articolo 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di seguito "*Legge fallimentare*", applicabile *ratione temporis*, individua nell'inesigibilità dei crediti concorsuali non integralmente soddisfatti l'effetto giuridico dell'esdebitazione, che impedisce l'azione di recupero o esecutiva nei confronti del debitore esdebitato, senza determinare l'estinzione dei rapporti obbligatori e lasciando impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che "*il provvedimento giudiziale si caratterizza (...) per la verifica delle condizioni soggettive e premiali riconosciute in capo al debitore ed in questa prospettiva non assume un contenuto patrimoniale*". Tale accertamento è istitutivo di "*una sorta di status giuridico, inteso quale condizione giuridica qualificata del beneficio di non essere sottoposto ad esazione per i crediti concorsuali insoddisfatti, che non va confusa con il vantaggio patrimoniale, che sotto il profilo degli effetti economici dell'atto, consegue all'esdebitazione*".

La Corte ha chiarito, infine, che, in relazione alla qualificazione tributaria del provvedimento, non è dirimente stabilire se il decreto abbia natura dichiarativa o costitutiva, atteso che, anche in tale ultima ipotesi il decreto costituirebbe, in ogni caso, "*l'epilogo di un accertamento calibrato sull'aspetto personalistico della condotta del debitore*", il cui unico effetto, in linea con la natura e funzione premiale dell'istituto, resta quello di rendere inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha, dunque, ritenuto *"inconferente (...) il richiamo all'art. 8 lett. c), TPI"*, precisando che *"corretta si profila la previsione dell'art. 8 lett. d), TPI, siccome consentanea all'accertamento di diritti a contenuto non patrimoniale, nella specie rappresentato dalla condizione giuridic(a) di soggetto esdebitato, beneficiato dal regime di inesigibilità dei crediti che non è stato in grado di soddisfare"*.

Per l'effetto, il Giudice di legittimità ha concluso che *"il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. l. fall., come modificati dall'art. 128 del d.lgs. n. 5 del 2006, è soggetto all'imposta in misura fissa"*.

Orbene, benché la pronuncia prenda in esame il decreto di esdebitazione emesso nell'ambito della procedura fallimentare (oggi liquidazione giudiziale), disciplinato dall'articolo 143 della Legge fallimentare, tale fattispecie presenta profili di continuità, quanto agli effetti del beneficio, con le forme di esdebitazione disciplinate dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante *«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»*, ferma restando la diversità dei relativi presupposti sostanziali e procedurali. In particolare, la richiamata legge n. 3 del 2012 prevedeva, all'articolo 14-*terdecies*, l'esdebitazione conseguente alla liquidazione del patrimonio e, all'articolo 14-*quaterdecies* - introdotto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - l'esdebitazione del debitore incapiente, oggi regolata dall'articolo 283 del CCII.

E infatti, pur restando le diverse forme di esdebitazione collegate alle rispettive procedure e ai relativi sistemi normativi, il nucleo essenziale dell'istituto è costituito dall'inesigibilità dei crediti nei confronti del debitore esdebitato.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 14 novembre 2025, n. 30108, ha affermato che *"l'esdebitazione regolata dalla legge fallimentare e dalla legge n. 3 del 2012 non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene proprio alla fase conclusiva della rispettiva procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito o del sovraindebitato"*.

La stessa pronuncia ha, tuttavia, precisato che *"il beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (...) appartiene a quello stesso plesso normativo, quale tassello del mosaico dell'istituto della esdebitazione"*, pur essendo stato *"ridisciplinato, con peculiari caratteristiche, nell'art. 283 CCII"*.

Anche in relazione al decreto di esdebitazione previsto dall'articolo 283 del CCII ricorrono, pertanto, i medesimi elementi valorizzati dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 17174 del 2026 ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro: anche tale provvedimento, infatti, costituisce l'esito di un accertamento *"calibrato sull'aspetto personalistico della condotta del debitore"*, si caratterizza per *"la verifica delle condizioni soggettive e premiali riconosciute in capo al debitore"* e attribuisce al beneficiario lo *"status di soggetto esdebitato"*, con il conseguente beneficio di non essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti insoddisfatti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 283 del CCII in relazione alle utilità ulteriori eventualmente sopravvenute. Il vantaggio patrimoniale che ne deriva sul piano economico non deve, pertanto, essere confuso con l'oggetto dell'accertamento giudiziale.

Come chiarito dalla citata sentenza n. 17174 del 2026, esso costituisce il "*non rilevante, ai fini che occupano, risolto economico conseguente all'effetto giuridico dell'inesigibilità dei crediti residui*".

In conclusione, il decreto di «*esdebitazione del sovraindebitato incapiente*» emesso ai sensi dell'articolo 283 del CCII rientra tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 37 del TUR.

Non recando trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, il provvedimento deve essere ricondotto all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR ed è, pertanto, assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)